



GLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - a cura di M. Catalano

Webinar del 21.9.2023

- ▶ Deroga alla omnicomprensività della retribuzione

- ▶ Sez. L - , **Sentenza n. [13937](#)** del 05/06/2017 In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994, sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito "fondo interno", e solo ove l'attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera da realizzare.

- ◉ Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche

La nuova normativa

- 1. Gli oneri inerenti alla (1)progettazione, alla (2)direzione dei lavori ovvero al (3)direttore dell'esecuzione, alla (4)vigilanza, ai (5)collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle (6)verifiche di conformità, al (7)collaudo statico, agli (8)studi e alle ricerche connessi, alla (9)progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del *decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81*, alle (10)prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

- 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti

L'ambito oggettivo di applicazione



Vecchia formulazione	Nuova norma, comma 2
<p>Progettazione direzione dei lavori vigilanza e ai collaudi studi e alle ricerche connessi progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti</p>	<p>programmazione della spesa per investimenti; la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici responsabile unico del procedimento direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione collaudo tecnico amministrativo verifica di conformità collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.</p>

- ▶ Sembrerebbe mancare la progettazione.
- ▶ Però, il comma 3 dell'art. 113 richiama il comma 1, che ricomprende la progettazione

Vecchia formulazione	Nuova formulazione
importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro Esclusione della manutenzione	Non mi sembra che la manutenzione sia espressamente esclusa

In caso di SUA



- ▶ Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Che vuol dire?

- ▶ La CC (centrale di committenza) chiede e la SA può, o deve corrispondere?
- ▶ E' un diritto potestativo o ci vuole accordo?

- ▶ Le recenti interpretazioni della Corte dei conti

Sezione Autonomie nr. 7/2017



- ▶ La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la deliberazione n. 118/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”. La Sezione di regionale di controllo per l'Emilia-Romagna si atterrà ai principi di diritto enunciati nel presente atto di orientamento, ai quali si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213. Così deliberato in Roma nell’adunanza del 30 marzo 2017.

Sezione Liguria, 58/2017



- ▶ la Sezione, considerata l'esigenza di un'interpretazione uniforme della normativa disciplinante gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale, sospende la decisione sul parere richiesto dal Comune di Ceriale (SV) per sottoporre al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, sotto l'illustrata differente prospettazione interpretativa, la seguente questione di massima: “se gli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, debbano essere ricompresi nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, nonché ai fini del rispetto del tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco del Comune di Ceriale. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25 maggio 2017

Ulteriori problematiche



- ▶ Dalla vecchia alla nuova normativa, ovvero il comma 5 bis dell'art. 113 del dlgs nr. 50 del 2016

- ▶ Tempus regit actum.
- ▶ Comunque si dovrebbe verificare se l'opera è stata messa a gara prima o dopo la novella

- ▶ Comunque l'incentivo non fa parte del tetto.
- ▶ Se non sono validati dai revisori si pone il problema del rapporto tra regolarità amministrativa e diritto civile

Art. 67



- ▶ A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004

- ▶ Il problema delle diverse quantificazioni tra ente appaltante e, per esempio, SUA, non si può risolvere se non con un accordo tra amministrazioni



- ▶ La prescrizione dell'incentivo è quinquennale, se non decennale, per cui occorrerebbe, oggi, stabilire come distribuire le somme accantonate

- ▶ E' POSSIBILE EROGARE I COMPENSI INCENTIVANTI SE LA DETERMINA DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CON LE FIGURE A SUPPORTO DEL RUP È FATTA DOPO GLI ATTI DI GARA MA PRIMA DELLA REDAZIONE DELLO STATO FINALE?
- ▶ Forse sì, ma non deve passare molto tempo

- ▶ NEI PICCOLI COMUNI, DOVE NON ESISTE IL DIRIGENTE E SPESSO LA P.O. DELL'AREA TECNICA È ANCHE RUP, IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA PUÒ LIQUIDARE L'INCENTIVO A SE STESSO E AI COMPONENTI INDIVIDUATI PER LO SPECIFICO LAVORO?
- ▶ A sé comporta conflitto di interessi

- ▶ ESISTONO CRITERI UNIVERSALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DI INCENTIVI ED IN QUALE SEGMENTO VA INSERITO IL PERSONALE ADDETTO ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED ALLA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO (FASE DI GARA?)
- ▶ Lo deve decidere l'ente nella sua autonomia

- ▶ L'INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO EX ART. 56 QUINQUIES CCNL 21.05.2018 È COMPATIBILE CON L'INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PREVISTA PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE? IN CASO DI ESITO NEGATIVO QUAL È IL FONDAMENTO GIURIDICO?

Il fondamento della indennità di ordine pubblico

- ▶ Circolare del marzo 2020.
- ▶ Chi ve la paga?
- ▶ La Prefettura o l'ente locale.
- ▶ Nel CCNL enti locali non è previsto.

▶ **Art. 56-quinquies**

▶ **Indennità di servizio esterno**

▶ 1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00

▶ - Euro 10,00.

▶ 2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

▶ 3. L'indennità di cui al presenta articolo:

▶ a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5;

▶ b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

▶ c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance **individuale e collettiva**;

▶ d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.

- ▶ **Art. 70-bis**
- ▶ **Indennità condizioni di lavoro**
- ▶ 1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
 - ▶ a) disagiate;
 - ▶ b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
 - ▶ c) implicanti il maneggio di valori.

- ▶ Il CCNL di settore stabilisce espressamente quali indennità sono cumulabili con quella di servizio esterno, per cui NON dovrebbe essere cumulabile con quella di ordine pubblico

Vedasi, però, Corte conti Veneto deliberazione 96 del 2020

- ▶ In conclusione (sulla base del quadro normativo ed ermeneutico sopra analiticamente ricostruito) la Sezione ravvisa l'opportunità di evidenziare che l'individuazione dell'ambito delle ipotesi di cumulo - solo eccezionalmente consentite - non può che essere rigorosamente vincolata alla verifica dell'oggettività delle prestazioni di servizio, ontologicamente riconducibili alla materia collegata dell'ordine pubblico, senza alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale. Solo tale condizione preventiva, infatti, è idonea ad escludere l'attribuzione di componenti remunerative illegittimamente liquidate per la resa del medesimo ed unico servizio, da realizzare, quindi, secondo il criterio di effettività con la resa di prestazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.

- ▶ PER EROGARE INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ È INDISPENSABILE UN ATTO FORMALE DI ASSEGNAZIONE DI TALI RESPONSABILITÀ?
- ▶ Certamente, tutto per iscritto e secondo procedimento

- ▶ QUALI SONO LE MODALITÀ EROGAZIONE ART.113?
- ▶ Il regolamento

- ▶ SI RICHIEDE CONFERMA SUL FATTO CHE IL PAGAMENTO DELLA PREMIALITÀ LEGATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SIA SOGGETTA A TASSAZIONE SEPARATA E AD ALIQUOTA AGEVOLATA AL 10% ANCHE PER GLI ENTI LOCALI
- ▶ Se pagata dopo il 12 gennaio dell'anno cui si riferisce vi è sicuramente tassazione separata.

▶ Eccoci al nuovo codice

- ▶ L'80% è distribuito come il 113, con ATTO DELL'ENTE da adottare ENTRO 30 GIORNI

- ▶ In relazione all'anno di competenza (della maturazione, presumo), l'incentivo NON può superare il trattamento in godimento.
- ▶ L'eccedenza incrementa le risorse del comma 8

- ▶ Il 20% residuo incentiva (comma 6):
- ▶ Modellazione elettronica informativa per edilizia e infrastrutture;
- ▶ Implementazione banche dati;
- ▶ Efficientamento informatico.
- ▶ Ed ancora (comma 7):
- ▶ Formazione;
- ▶ Specializzazione;
- ▶ Copertura oneri assicurativi

CUC



- ▶ Comma 8.
- ▶ Si può destinare una parte di risorse alla CUC, comunque non oltre il 25% del 2%

Il nuovo art. 45



- ▶ 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

- ▶ 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
- ▶ QUALE?

- ▶ 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

- ▶ 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, **sentito il RUP**, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, **non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente**. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale

- ▶ Concorrenza di lavori ex 50 (non oltre il 50% dello stipendio) e ex 36 (non oltre il 100%).
- ▶ Secondo me si deve verificare lo stipendio conseguito all'atto della liquidazione, se infraannuale

Attenti al nuovo 107 del TUEL



- ▶ a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;

Art. 8, comma 5, d.l. 13 del 2023

- ▶ 5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilita' di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **anche al personale di qualifica dirigenziale** coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

- ▶ In questo caso anche se nel contratto del dirigente non è prevista espressamente la erogazione dell'incentivo per i progetti PNRR, se la possibilità è stata prevista da un atto generale dell'ente, il contratto è eterointegrato

- ▶ Art 45 comma 5
- ▶ Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

- ▶ 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - ▶ a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - ▶ b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - ▶ c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

- ▶ 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:
 - ▶ a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - ▶ b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - ▶ c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CUC



- ▶ 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

- ▶ I contratti di assicurazione, art. 3, comma 59, legge 244 del 2007
- ▶ "È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo".

- ▶ Art. 2, comma 4.
- ▶ Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale**, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.
- ▶ Adottano azioni vuol dire che promuovono, magari attraverso convenzioni

- ▶ I collaboratori dell'ufficio.
- ▶ La nuova normativa ha previsto la possibilità di erogazione anche a costoro; l'importante è passare per le OOS, anche se la legge non lo dice espressamente.
- ▶ La materia del salario aggiuntivo è, infatti, oggetto di confronti con i sindacati

- ▶ Chiaramente non c'è un limite temporale entro cui spendere, sarà l'ente a dettare regole di indirizzo per gli uffici

- ▶ Chiaramente l'incentivo si applica solo alle gare bandite dopo la entrata in vigore del nuovo codice.
- ▶ Sebbene si possa prevedere un regolamento del 50 in data odierna con retroattività
- ▶ TEMPUS REGIT ACTUM

Corte dei conti sezione Molise, 38 del 2023

- ▶ “ferma [restava] la imprescindibilità del regolamento ai fini della concreta ripartizione del fondo tra gli aventi diritto”, ammettendo poi la possibilità della sua retroattività, con la precisazione che “una retroattività potrebbe essere limitata [...] a fattispecie per le quali una fase procedimentale autonoma non si è ancora conclusa al momento della entrata in vigore di una legge sopravvenuta. Ebbene, nel caso di specie, mancando ancora la fase di riparto e successiva liquidazione degli incentivi presupponente la adozione di un regolamento, allo stato assente, la fase della liquidazione degli incentivi non può dirsi ancora definita”.

- ▶ QUINDI
- ▶ Opere ancora pendenti e non liquidate, regolamento retroattivo sì.
- ▶ Opere terminate e (soprattutto) liquidate, regolamento retroattivo no, altrimenti si tratterebbe di sanatoria

- ▶ L'incentivo per funzioni tecniche negli affidamenti diretti

- ▶ Deliberazione nr. 33 del 2020 della Sezione Controllo dell'Emilia-Romagna, la quale ha asserito che in caso di **affidamenti sotto soglia preceduti da selezione di offerenti** è possibile la corresponsione del beneficio

- ▶ Poiché l'art. 113 del codice di contratti prevede la erogazione di varie frazioni dell'80% del 2%, laddove si sia in presenza di un affidamento diretto senza gara si potranno remunerare, sussistendo i presupposti, le ulteriori attività rientranti nel cono di luce dell'art. 113.

- ▶ partenariato pubblico privato;
- ▶ Potrebbe essere possibile

Contratti di concessione con prevalenza di servizi nati con investimenti privati



- ▶ Si potrebbe effettuare lo stesso discorso del ppp o, comunque, della finanza di progetto
- ▶ O anche nell'appalto integrato, per l'attività svolta ALL'INTERNO

- ▶ Posto che il partenariato pubblico privato è un modulo procedimentale che può contenere numerose e varie figure contrattuali (tipiche e non), deriva che in esso potranno esservi anche dei lavori, che si baseranno su una progettazione; e se detta progettazione è stata svolta all'interno della stazione appaltante, non vi è motivo per escludere i dipendenti della amministrazione dalla quota parte di incentivo.

- ▶ Idem per la concessione, ad esempio, del servizio riscossione tributi; l'incentivo potrebbe essere corrisposto solo in alcune fasi, quali la scelta del contraente;
- ▶ E quindi anche per la concessione del servizio mensa

- ▶ Per le varianti, se c'è altra progettazione e altro quadro economico forse

- ▶ Art. 15, comma 6.
- ▶ Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
- ▶ SE IL SUPPORTO AL RUP E' UN COLLABORATORE ESTERNO, allora il compenso è predeterminato dalle parti, magari nei limiti dell'1%, sempre con il rispetto dell'equo compenso
- ▶ SE E' INTERNO, allora può essere compensato con l'1%

Contratti di concessione con prevalenza di servizi nati con investimenti privati



- ▶ Si potrebbe effettuare lo stesso discorso del ppp o, comunque, della finanza di progetto
- ▶ O anche nell'appalto integrato, per l'attività svolta ALL'INTERNO

- ▶ Posto che il partenariato pubblico privato è un modulo procedimentale che può contenere numerose e varie figure contrattuali (tipiche e non), deriva che in esso potranno esservi anche dei lavori, che si baseranno su una progettazione; e se detta progettazione è stata svolta all'interno della stazione appaltante, non vi è motivo per escludere i dipendenti della amministrazione dalla quota parte di incentivo.

- ▶ Idem per la concessione, ad esempio, del servizio riscossione tributi; l'incentivo potrebbe essere corrisposto solo in alcune fasi, quali la scelta del contraente;
- ▶ E quindi anche per la concessione del servizio mensa

- ▶ Per le concessioni nate sotto il precedente codice e in corso alla data di entrata in vigore del 36, dovrebbe valere il principio tempus regit actum

- ▶ In caso di variante dovrebbe essere ricompreso nel PEF

- ▶ Chiaramente è il regolamento che detta i criteri per la pesatura delle attività all'interno dei servizi tecnici ed ausiliari e che potrebbe prevedere, in caso di **rinnovi** con nuovo equilibrio contrattuale la erogazione, che potrebbe prevedere e/o confermare la erogazione anche in caso di gara deserta **limitatamente alle attività svolte**

Quale deve essere l'atto con il quale l'ente decide la distribuzione?

- ▶ sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, **secondo i rispettivi ordinamenti**

- ▶ nel nuovo regolamento, si pensava di inserire le linee generali con percentuali lavori e servizi, con approvazione della giunta. le tabelle relative alle percentuali di ripartizioni delle singole attività verrebbero lasciate con approv.determ. Dirigenziale.
- ▶ Potrebbe essere possibile, ma con limiti stabiliti dall'atto a monte

- ▶ Quindi non ci vuole un regolamento consiliare, ma basterebbe una modifica al regolamento uffici e servizi?
- ▶ E se si occorre sempre che confluiscono nel fondo?
- ▶ Oppure basta la determina del dirigente?
- ▶ Dovrebbe esservi alla base un atto di indirizzo del decisore politico

- ▶ - programmazione della spesa per investimenti;
- ▶ - responsabile unico del progetto;
- ▶ - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- ▶ - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- ▶ - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- ▶ - redazione del progetto esecutivo;
- ▶ - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- ▶ - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- ▶ - predisposizione dei documenti di gara;
- ▶ - direzione dei lavori;
- ▶ - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- ▶ - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- ▶ - direzione dell'esecuzione;
- ▶ - collaboratori del direttore dell'esecuzione
- ▶ - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- ▶ - collaudo tecnico-amministrativo;
- ▶ - regolare esecuzione;
- ▶ - verifica di conformità;
- ▶ - collaudo statico (ove necessario).

- ▶ Se queste sono le attività compensabili, ci si può far ricomprendere anche il direttore dell'esecuzione

- ▶ per appalti pnrr avviati prima del 1 luglio 2023, gli incentivi per le funzioni tecniche quale codice degli appalti devono seguire?
- ▶ TEMPUS REGIT ACTUM, il precedente